CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Segreteria Generale Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO LASCARIS SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

C.P.V 92111000-2 EROGAZIONE DEI "SERVIZI DI PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI E/O VISIVI

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1 – Oggetto del servizio 3
Art. 2 - Caratteristiche del servizio 3
Art. 3 - Diritti di utilizzo 4
Art. 4 - Durata del contratto 4
Art. 5 - Importo del contratto 4
Art. 6 - Stipulazione del contratto 4
Art. 7 - Garanzia definitiva 5
Art. 8 - Penali 6
Art. 9 - Risoluzione per inadempimento 6
Art. 10 - Cessione del contratto 7
Art. 11- Recesso 7
Art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva 8
Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento 8
Art. 14 - Clausola del "Pantouflage" 8
Art. 15 - Codice di comportamento 9
Art. 16 - Responsabilità trattamento dati 9
Art. 17 - Obbligo di riservatezza 9
Art. 18 - Rapporto preferenziale 9
Art. 19 - Trattamento dei dati personali 9
Art. 20 - Controversie, foro competente e norme di rinvio 10
Art. 21 - Responsabile di progetto 10

SEZIONE II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 21 - Soggetti ammessi a partecipare 10
Art. 23 - Modalità di partecipazione 10
Art. 24 - Soccorso istruttorio 12
Art. 25 - Procedura di aggiudicazione 12
Art. 26 - Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico 12
Art. 27- Accesso agli atti 12
Art. 28 - Norme finali 12

ALLEGATI

ALL.1-Informativa privacy
ALL.2 -Modulo conto dedicato
ALL.3 -Modello dichiarazione clausola di Pantouflage
ALL.4 -Bozza di contratto nomina responsabile trattamento dati

SEZIONE I- CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere all'acquisto del servizio di realizzazione di video che documentino i lavori di restauro di Palazzo Lascaris, mediante Trattativa Diretta Mepa con affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
Le Condizioni Generali di Contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono.

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente Trattativa ha per oggetto la realizzazione di video che documentino i lavori di ristrutturazione per l'intervento conservativo sulla struttura architettonica della sede di Palazzo Lascaris, sede istituzionale del Consiglio regionale. I lavori hanno infatti offerto l'occasione di recuperare dettagli e informazioni sulla storia del Palazzo, sugli interventi più o meno significativi che nei secoli hanno modificato la struttura dell'edificio, a seconda delle molteplici finalità per le quali è stato impiegato, che si ritiene utile documentare ai fini anche storici.

Art. 2 - Caratteristiche del servizio

Il servizio prevede la realizzazione di un video che documenti i lavori di restauro di Palazzo Lascaris, di durata variabile, fino a un massimo complessivo di 20 (venti) minuti e di uno short riassuntivo utilizzabile sui social media.

I video dovranno essere realizzati con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità e secondo le indicazioni e in stretto coordinamento con le competenti strutture di comunicazione e informazione istituzionale del Consiglio regionale.

L'obiettivo di comunicazione istituzionale che l'Amministrazione intende perseguire attraverso lo strumento del video è raccontare la storia dell'edificio e dei suoi interventi, con qualità e creatività.
I servizi dovranno essere consegnati al Consiglio in un termine congruo concordato con gli uffici.
Si specifica che l'intervento in cantiere per la realizzazione dei video di documentazione, da effettuarsi dietro esplicita richiesta dei competenti uffici dell'Ente, sarà subordinato all'autorizzazione del Rup dei lavori di ristrutturazione e previa adozione delle adeguate misure di sicurezza individuate.

L'affidatario dovrà fornire i video realizzati con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate, nonché per eventuali spese di trasporto o alberghiere.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli minuti di video ordinati e regolarmente realizzati, che potranno anche essere inferiori ai 20 stimati come limite massimo del contratto.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

L'Affidatario garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.

Con la consegna dei video, l'affidatario cede al Consiglio in esclusiva ogni diritto patrimoniale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all'utilizzo dei video realizzati, ivi compresa la facoltà di riprodurre e/o trasferire su altri formati, di elaborare o editare, in tutto e/o in parte, i video con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, di comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico o agli organi di informazione i video con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, televisione, etc.) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico di trasmissione e ricezione.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, prevista indicativamente al 30 settembre 2025.

Art. 5 - Importo del contratto

Il valore complessivo presunto dell'appalto (importo a base d'asta) calcolato per il periodo di vigenza contrattuale, ammonta ad euro 16.000,00 iva esclusa, per la realizzazione di un video che documenti i lavori di restauro di Palazzo Lascaris, di durata variabile fino ad un massimo complessivo di 20 (venti) minuti, e di uno short video utilizzabile sui social media.

L'Amministrazione specifica che il valore complessivo sopra individuato rappresenta il valore massimo del contratto, il cui ammontare definitivo sarà determinato dall'effettiva durata in minuti del video realizzato.

Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli minuti di video ordinati e regolarmente realizzati e sarà calcolato al costo a minuto offerto ai sensi del successivo art. 23.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante del Consiglio. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.

Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni contenute nel D.G.U.E compilato dall'operatore economico invitato.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 7 - Garanzia definitiva

L'affidatario, ai sensi dell'art.117 del D.lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

L'ammontare della garanzia, stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, è pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di iva, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023 la polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma

2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 117 c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 del medesimo Codice. In tal caso l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.

Ai sensi dell'art.117 c. 14 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'esonero della cauzione definitiva, subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Art. 8- Penali

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 in caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'affidatario - l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione, applicherà le seguenti penali:

a) In caso di mancato intervento richiesto per la realizzazione del video su quanto emerso durante il lavoro di ristrutturazione in corso, applicazione di una penale pari al 4 % dell'importo contrattuale complessivo;

b) In caso di ritardo nella consegna del video, rispetto a quanto previsto e pattuito, applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui sopra, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'affidatario, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile., senza bisogno di messa in mora e con escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 7, nei casi previsti dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 122, per "grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni i seguenti" si intendono, tra l'altro:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;
b) l'ingiustificata sospensione della prestazione e la mancata ripresa dei servizi a seguito di formale richiesta da parte dell'amministrazione;
c) l'omissione o il grave ritardo, per almeno 2 (due) volte, a seguito di richiesta di intervento in cantiere per realizzare il servizio richiesto dal Consiglio;
d) la mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 8 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Dalla data di efficacia della risoluzione, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.
All'impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Art. 10 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs 36/2023.

Art. 11- Recesso

L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante verifica la regolarità delle prestazioni stesse.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 12-Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L'affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l'affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
L'affidatario, deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà avvenire dopo la consegna dei video ultimati e approvati dal Consiglio regionale.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Informazione e Ufficio Stampa -codice univoco ufficio: OAHVSQ.

Il pagamento della fattura avverrà nei termini di legge mediante accreditamento con bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla Società, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi affidati e verifica della permanenza in capo all'affidatario della regolarità contributiva.

Art. 14 - Clausola del "Pantouflage"

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.
Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 15 - Codice di comportamento

L'affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell'UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all'atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 16- Responsabilità trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l'affidatario quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari e verrà sottoscritto il relativo contratto. L'esecuzione del servizio può comportare l'acquisizione dei seguenti dati: immagini di persone. L'affidatario, con l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 17 - Obbligo di riservatezza

1. Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell'affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 18 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l'affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso della presente affidamento nel rispetto del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 20 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 210-211-212 e ss del D.lgs n. 36/2023.

In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21-Responsabile di progetto

Responsabile di progetto per la fase dell'affidamento è la responsabile del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale dott.ssa Silvia SALVAI e responsabile di progetto per la fase dell'esecuzione è la Responsabile del Settore Organismi Consultivi ed Osservatori dott.ssa Daniela BARTOLI.

Sezione II -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 22- Soggetti ammessi a partecipare

Per la partecipazione alla trattativa diretta relativa al servizio in oggetto la ditta dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 ed essere registrato e abilitato sul Mepa di Consip allo specifico Bando Servizi.

Art. 23 -Modalità di partecipazione

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta sulla piattaforma del MePA secondo le modalità ivi previste.

L'operatore economico dovrà caricare i seguenti documenti firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

-Offerta economica

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, in ribasso rispetto alla base di gara di euro 16.000,00, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del servizio richiesto, calcolato sul prezzo unitario così stimato:

- euro 800,00 per l'ideazione, la realizzazione, il montaggio, motion graphic (titolazione dinamica e animazioni semplici), lo speakeraggio e l'utilizzo di musiche, inteso come costo **per singolo minuto.**

Pertanto, l'offerta economica dovrà essere formulata:

-immettendo a sistema **l'importo ribassato** rispetto a quello a base di gara di euro 16.000,00;

-inserendo a sistema **l'offerta economica di dettaglio** del costo al minuto offerto.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia a ogni eccezione

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

- **D.G.U.E.** debitamente compilato, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante;

- **Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i)" mediante la sottoscrizione del modulo allegato.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del Contratto, generato automaticamente dal Sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Le norme e le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

Art. 24- Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 -Procedura di aggiudicazione

L'acquisizione del servizio avviene mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

Art. 26 - Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Per eventuali **richieste di chiarimenti o informazioni** relative alla procedura in oggetto:
email: mjriam.marchese@cr.piemonte.it

pec: gare.settorestudi@cert.cr.piemonte.it.

Art. 27- Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 - Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).
L'affidamento è subordinato all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE RUP
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente